



COMUNE DI NICOLOSI

C.A.P. 95030 – CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Tel.095.7917011 – Fax 095.911187

Cod. Fiscale: 00147070874

ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 14/08/2023

Oggetto: Accesso alle quote sommitali dell'Etna.

IL SINDACO

CONSIDERATO

- che gran parte degli escursionisti usufruisce per l'ascesa al vulcano fino a 2500 metri s.l.m. del servizio reso dalla Funivia dell'Etna mediante impianto funiviario e telecabina monofune giusta concessione Rep. 2/2006 del 27.01.2006;

VISTA

- la nota prot. 35413 del 13 agosto 2023 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, avente ad oggetto:ETNA-Comunicazione variazione fase operativa da "ATTENZIONE" a"PREALLARME";

VISTA

- la nota prot. 35414 del 14 agosto 2023 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, avente ad oggetto:ETNA-Comunicazione variazione fase operativa da "PREALLARME" ad "ALLARME" riportante, per quanto concerne l'accesso alle aree sommitali valgono, per quanto oggi applicabili, le prescrizioni contenute nelle "Procedure di allertamento Rischio Vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del Vulcano Etna", di cui all'Ordinanza della Prefettura di Catania n.18709 del 04.04.2013. I Sindaci dei Comuni sommitali e gli altri Enti ai quali la presente è inoltrata, sono invitati ad attivare le misure discendenti dalle procedure precedentemente richiamate, con particolare riferimento a:

- interdizioni delle aree interessate;
- mantenersi informati sull'evoluzione delle fenomenologie in corso;
- attivazione del COC e delle locali OO.d.V. nonché delle procedure previste dal vigente Piano comunale di P.C..

VISTO l'art. 2 della Legge 225/1992;

VISTO l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;

VISTO l'ART. 12 della Legge n. 265/1999;

VISTO l'art- 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

ORDINA

- **l'interdizione delle quote sommitali oltre 2500 mt. s.l.m., è quindi assolutamente vietato superare la quota di 2500 mt. s.l.m.;**
- **a tutti i gestori di attività economiche aperte al pubblico nel territorio di Nicolosi Nord di esporre la presente ordinanza;**
- **l'Ufficio Informazione sito presso il Centro Servizi Comunale "A. Nicoloso" e la Funivia dell'Etna S.p.A., concessionario dell'esercizio dell'impianto funiviario e telecabina monofune, a informare tutti gli acquirenti dei rispettivi servizi su tale limitazione;**
- **Il personale dell'Ufficio Informazioni durante lo svolgimento del servizio di informazione turistica a dare ogni utile chiarimento in merito alla presente Ordinanza circa le particolari**

condizioni di accesso alle quote Sommitali del vulcano e la pericolosità delle escursioni in ambiente vulcanico;

- **La Funivia dell'Etna nell'ambito della propria attività di trasporto dei turisti, a procedere all'informazione degli stessi circa la pericolosità dell'escursione in ambiente vulcanico.**

Le limitazioni di cui al punto precedente non si applicano:

- **al personale addetto alla sicurezza e al soccorso, alle Forze dell'Ordine, al personale della Protezione Civile e al personale del Parco dell'Etna che svolgono attività di servizio nell'area;**
- **al personale scientifico che opera alle quote sommitali a fini di Protezione civile e di studio (Università e I.N.G.V.);**
- **alle guide alpine/vulcanologiche e al personale del C.A.I. abilitati ai sensi di legge; è altresì consentito l'accesso, oltre i limiti imposti, ai giornalisti e ai fotografi professionisti muniti di tesserino professionale se accompagnati da personale abilitato ai sensi di legge.**

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato all'esecuzione della presente ordinanza. I trasgressori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.

DISPONE ALTRESI'

Di notificare il presente atto a mezzo posta elettronica certificata:

- Al Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche;
- Alla Cooperativa Gruppo Guide Alpine e vulcanologiche "Etna Sud";
- Alla Funivia dell'Etna S.p.A.;
- All'Ufficio Informazioni del Centro Servizi "A. Nicoloso";

Di trasmettere il presente atto:

- Al Comando della Polizia Municipale di Nicolosi
- Al Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche;
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Servizio Vulcanico;
- Alla Prefettura di Catania;
- Alla Stazione Carabinieri di Nicolosi;
- Alla Guardia di Finanza – Soccorso Alpino di Nicolosi;
- Al Corpo Forestale di Nicolosi;
- Ai Sindaci dei Comuni di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Ragalna e Zafferana Etnea che hanno stipulato il protocollo d'intesa per il coordinamento delle attività di protezione civile del versante Etna-Sud – Rischio Vulcanico (CORVES);
- All'Ente Parco dell'Etna;
- Al C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico);
- Al Gruppo comunale di Protezione Civile;
- Alle Associazioni di volontariato di Protezione civile: Associazione Nazionale Carabinieri, Ranger Europa, Associazione Europea Operatori di Polizia,
- All'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania;
- Al Club Alpino Italiano sezione di Catania;
- Al Servizio Turistico Regionale 14 Nicolosi – Etna.

La presente ordinanza sarà pubblicata sui siti internet:

<http://www.comune.nicolosi.ct-egov.it/>

Nicolosi, 14 agosto 2023

IL SINDACO
(dott. Angelo Pulvirenti)

